



COMUNE DI FANO


(Provincia di Pesaro e Urbino)

SETTORE 4° - SERVIZI TERRITORIALI

U.O. POLIZIA AMMINISTRATIVA-COMMERCIO

P.G.n. _____

Fano, li 12/01/2016



All'Ordine dei Commercialisti della Provincia di Pesaro e Urbino

Alle Associazioni di Categoria della Provincia di Pesaro e Urbino

All'Ordine degli Ingegneri e Architetti

All'ordine dei Geometri della Provincia di Pesaro e Urbino

OGGETTO: Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di somministrazione alimenti e bevande – comunicazione.

Con la presente si informa che, in attuazione agli artt. 62 e 70, comma 2, della L.R. n. 27 del 10.11.2009, (Testo Unico in materia di Commercio) così come modificata dalla L.R. n. 29 del 17.11.2014, e del Regolamento Regionale, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1097 del 01.08.2011, l'ente scrivente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 228 del 22/12/2015 ha approvato il nuovo Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di somministrazione alimenti e bevande, pubblicato e pertanto consultabile sul sito del Comune di Fano.

Si informa inoltre che con Delibera di Giunta Regionale n. 1046 del 30/11/2015 e precisamente art. 38 comma 3, è stata recepita la modifica all'art. 12 Comma 6 del Regolamento Regionale n. 5 del 04/08/2011.

Al fine di opportuna conoscenza si segnalano le più importanti novità del testo regolamentare:

Art. 4 "Caratteristiche dei locali":

- tutti gli esercizi dovranno avere idonei accessi privi di barriere architettoniche, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata al pubblico verso l'esterno;
- tutti gli esercizi dovranno avere un servizio igienico per i soggetti diversamente abili indipendentemente dalla superficie dei locali;
- per i locali di vecchia costruzione ovvero non dotati di sufficiente metratura (es. locali del centro storico) è sufficiente la realizzazione di un unico servizio igienico usufruibile anche dai soggetti diversamente abili, realizzato, ove necessario, anche in spazi o locali esterni, o in forma consorziata o convenzionata con altri esercizi contigui o posti nelle immediate vicinanze.

Art. 5 "Nuova apertura e trasferimento":

L'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande anche stagionale è soggetta alla presentazione di Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) al Comune mediante la procedura telematica di cui al DPR 160/2010 e contestuale Notifica Inizio Attività (NIA) sanitaria.

- Alla SCIA di cui sopra DEVE essere allegata la seguente documentazione:

- autodichiarazione sul possesso dei requisiti morali e professionali previsti dagli art. 8 e 61 della L.R. n. 27/09, così come modificata dalla L.R. n. 29 del 17.11.2014, e dall'art. 8, lett. g), D.Lgs 147/2012;
- autodichiarazione con indicazione dell'eventuale preposto all'esercizio anche in caso di ditta individuale;
- autodichiarazione sul possesso di adeguato titolo giuridico di disponibilità dei locali in cui l'interessato intende esercitare l'attività;

Via Vitruvio,7 - Tel. 0721.887507 - Fax 0721.887534 e.mail:elisabetta.biagiotti@comune.fano.ps.it
Apertura al pubblico con il seguente orario: mercoledì venerdì 8.30-13.30 / martedì 15.30-17.30



COMUNE DI FANO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

SETTORE 4° - SERVIZI TERRITORIALI

U.O. POLIZIA AMMINISTRATIVA-COMMERCIO

- autodichiarazione sulla contestuale presentazione della Notifica Inizio Attività (NIA) sanitaria;
- autodichiarazione sull'applicabilità o meno della normativa di prevenzione incendi (D.P.R. 01.08.2011 n. 151);
- autodichiarazione sulla conformità dei locali ai criteri stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Interno n. 564/92 (sorvegliabilità);
- asseverazione a firma di un tecnico abilitato di dotazione del servizio igienico per soggetti diversamente abili e di conformità alle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche;
- documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi della L. n. 447/1995 e L.R. n. 28/2001, redatta da tecnico abilitato; in sostituzione potrà essere prodotta autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante che l'esercizio non dispone di apparecchiature o impianti rumorosi;
- planimetria dei locali, comprensiva di arredi interni, in scala non inferiore a 1:100 con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione espressa in mq. a firma di tecnico abilitato;
- planimetria della zona;
- autodichiarazione con indicazione degli estremi della certificazione per l'accertamento della conformità urbanistica e di agibilità dei locali;
- autodichiarazione attestante la disponibilità dei parcheggi;
- autodichiarazione di conformità degli impianti idro-termo sanitari ed elettrici alla normativa vigente;
- titolo abilitativo per l'immissione di acque reflue in pubblica fognatura;
- asseverazione relativa alla conformità dei locali rispetto al progetto approvato a firma di tecnico abilitato;
- autodichiarazione attestante che i locali NON confinano con abitazioni private ovvero autodichiarazione attestante che le parti confinanti con abitazioni private sono state insonorizzate al fine di garantire la quiete pubblica nel rispetto di quanto previsto dal piano comunale per la zonizzazione acustica.

Art. 6 "Subingresso" :

- Il subentrante può iniziare l'attività dalla data di presentazione della SCIA.
- Nella SCIA il subentrante DEVE indicare il titolo giuridico o gli estremi dell'atto e della relativa registrazione che da luogo al trasferimento di proprietà o di gestione dell'attività ed autocertificare il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dagli art. 8 e 61 della L.R. n. 27/09, così come modificata dalla L.R. n. 29 del 17.11.2014, e dall'art. 8, lett. g), D.Lgs 147/2012, dichiarazione che attesti che non modifica qualitativamente e quantitativamente lo scarico oltre alla presentazione della domanda di voltura del titolo abilitativo.

Si coglie l'occasione per rammentare che l'art. 19 comma 1 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., prevede che "...La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda i tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli art. 46 e 47 del T.U. di cui al DPR 28.12.2000, N. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero delle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle Imprese..., relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui a primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione"; ne consegue che soltanto la presentazione di SCIA corredata dalla documentazione sopra indicata può ritenersi completa e ricevibile e quindi titolo abilitativo.

Ogni SCIA vuota, incompleta, errata e/o in qualunque altro modo irregolare non abilita all'esercizio dell'attività con conseguente illegittimità/abusività dell'attività eventualmente intrapresa.

IL DIRIGENTE

Dott. Gabriele Fossi

Il presente atto viene firmato digitalmente ai sensi di legge